



Prot. 19079 6.10 del 17/11/2010

Ordinanza n. 18 del 17 novembre 2010

Oggetto: Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con modalità domiciliare nel centro storico e nell'area urbana di Mirandola .

IL SINDACO

Richiamati i seguenti atti normativi e regolamentari:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e, in particolare, le “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, contenute nella parte quarta;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il “Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti”, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 66 del 19.04.2004 per le parti ancora in vigore;
- il “Regolamento per la disciplina del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati”, in vigore nell’Ambito Territoriale Ottimale di Modena dal 1° gennaio 2007;

Visti, altresì, i contenuti del Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 135 del 25 maggio 2005 e, in particolare:

- l’obiettivo di raggiungere, entro le scadenze ivi fissate, una quota di rifiuti raccolti in modo differenziato pari al 55% del totale dei rifiuti prodotti (media provinciale);
- la necessità, per i Comuni di pianura e collina con oltre 16.000 abitanti residenti, quali Carpi, Castelfranco Emilia, Mirandola, Fiorano M., Formigine, Modena, Sassuolo e Vignola, di applicare nelle zone urbane (con una copertura indicativa del 60% dei residenti), una raccolta prevalentemente “domiciliare” dei rifiuti differenziati, al fine di raggiungere l’obiettivo sopra indicato;
- gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) quantificati in almeno il 60% entro il 31.12.2011.
- gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal D.lgs 152/2006 che stabilisce all’art. 205, un valore di almeno il 65% entro il 31/12/2012

Vista l’ordinanza del Sindaco n. 35/2005 prot. gen.le 10263 del 2.07.2005, con la quale si istituiva il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti conferiti in modo differenziato nel centro storico di Mirandola delimitato dalla Circonvallazione est e ovest della città per le frazioni merceologiche carta, cartone, organico – che con la presente si abroga;

Considerato che:

- le pubbliche amministrazioni in base alla normativa vigente sui rifiuti, raccolta nel Dlgs 152/2006 parte 4^a hanno l’obbligo di predisporre prima di tutto ogni azione di prevenzione/riduzione delle quantità di rifiuti ed inoltre devono svolgere ogni azione rivolte alla valorizzazione, studio e introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di materia, di risorse ed infine di energia dai rifiuti. In particolare i singoli Comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili riducendo in modo significativo la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire negli impianti di smaltimento
- il sistema tradizionale di raccolta differenziata a cassonetti stradali, ha consentito al Comune di Mirandola di conseguire sul territorio nel 2009 il 53,9% di raccolta differenziata (fonte notiziario n.12 dell’Osservatorio Provinciale Rifiuti di Modena)
- come risulta da esperienze analoghe in Italia ed in Europa le modalità organizzative di raccolta domiciliare risultano essere estremamente efficaci, rispetto al sistema tradizionale di raccolta differenziata a cassonetti stradali, e permetterebbero al Comune di Mirandola di raggiungere entro il 2011 gli obiettivi di raccolta differenziata indicati dal Piano Provinciale gestione rifiuti nella Legge 296/2006 e Dlgs. 152/2006;



- il Comune di Mirandola ritiene quindi indispensabile estendere progressivamente le nuove modalità organizzative di raccolta domiciliare, attualmente applicate in centro storico a tutta l'area urbanizzata, al fine di raggiungere gli obiettivi di cui sopra
- che a tal proposito, in accordo con il gestore AIMAG S.p.A., è stata individuata un'ulteriore porzione del territorio comunale, di cui si allega planimetria e stradario, alla quale estendere il servizio di raccolta dei rifiuti con la modalità "domiciliare";
- che il progetto di "ampliamento dell'area interessata da raccolta domiciliare porta a porta" proposto da AIMAG S.p.A. è stata approvato con Delibera di Giunta n. 57 del 15.04.2010 e pertanto recepito nel piano annuale delle attività del gestore del ciclo integrato dei rifiuti urbani.
- che tale progetto è stato presentato durante incontri pubblici sia agli organi di consultazione/partecipazione comunali ossia le Consulte e il Consiglio Comunale dei Ragazzi sia ai portatori di interesse, come gli amministratori di condominio, le associazioni di categoria e loro associati, sia direttamente ai cittadini invitati in assemblee pubbliche.

ORDINA

Dal 22 novembre 2010 e sino ad eventuale diversa disposizione, il conferimento e la conseguente raccolta dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche dovrà essere attuato mediante la modalità "domiciliare", con le seguenti prescrizioni:

- 1) il conferimento e la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, fino a diversa disposizione espressamente adottata ad integrazione del presente atto, viene praticata: limitatamente alle porzioni di territorio comunale individuate nella planimetria allegata e nell'area del centro storico di Mirandola limitatamente alle frazioni merceologiche di carta, cartone, organico (comprese moderate quantità di sfalci, potature e altri scarti vegetali derivanti dalla manutenzione di orti e giardini) e indifferenziato (oltre ad alcune tipologie di imballaggi in plastica per particolari utenze non domestiche);
- 2) i rifiuti non ricadenti nelle frazioni merceologiche interessate alla raccolta domiciliare dovranno essere conferiti al pubblico servizio secondo le modalità in uso (raccolta stradale, conferimento al Centro di raccolta)
- 3) l'utente deve obbligatoriamente conferire in modo separato le diverse frazioni merceologiche di rifiuti utilizzando i contenitori (a perdere e/o esterni) approvati e/o forniti dal gestore AIMAG S.p.A.;
- 4) il gestore del Servizio, AIMAG S.p.A., stabilisce:
 - a) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
 - b) le modalità e il calendario di raccolta, in funzione delle varie frazioni;Tali modalità sono definite nel Piano annuale delle attività dall'Autorità d'Ambito e pubblicizzate negli opuscoli editi da AIMAG S.p.A./Comune di Mirandola dal titolo "*Di porta in porta - Fai uscire i rifiuti fai entrare l'ambiente*" - versione per le famiglie e versione per le imprese - distribuite a tutte le utenze interessate dalla nuova forma di raccolta differenziata presenti nelle aree suddette assieme alle dotazioni di contenitori previste e nell'opuscolo "di porta in porta - fai uscire i rifiuti fai entrare l'ambiente in centro storico a Mirandola".
- 5) i contenitori esterni, destinati alla raccolta, sono concessi dal gestore all'utente in comodato d'uso gratuito; al loro utilizzo si applicano pertanto le norme vigenti in materia (artt. da 1803 a 1812 del Codice Civile). All'uso dei contenitori condominiali si applicano inoltre, per le parti attinenti, anche le disposizioni previste negli artt. da 1100 a 1139 del Codice Civile, nonché quanto previsto dall'art. 6 della Legge 689/81, ovvero, delle conseguenze dell'uso scorretto dei contenitori. I contenitori devono essere tenuti con "la diligenza del buon padre di famiglia". In particolare non devono essere manomessi e tantomeno imbrattati con adesivi e scritte. Il lavaggio dei contenitori è a carico dell'utente;
- 6) laddove la dotazione condominiale sia obbligatoria ai sensi della presente ordinanza le utenze del condominio sono obbligate a conferire i rifiuti esclusivamente secondo tale modalità organizzativa; nessun condòmino può liberarsi degli obblighi insorti con rinuncia al diritto d'uso dei contenitori; unica eccezione è ammessa nel caso in cui un utente conferisca, dimostrandolo, il 100% del rifiuto prodotto presso i centri di raccolta;



- 7) la manutenzione e la sostituzione dei contenitori, se dovuta a rotture per deperimento, per usura o per cause non imputabili all'utente per dolo o colpa, è a carico di AIMAG S.p.A. Per altre cause, la manutenzione e la sostituzione sarà effettuata a pagamento;
- 8) i contenitori devono essere collocati e custoditi all'interno delle aree private di pertinenza delle utenze (singole o condominiali). È consentito collocare i contenitori su area privata ad uso pubblico o aperta al pubblico solo per motivate esigenze tecniche, operative, strutturali o logistiche accertate e consentite dal Gestore e/o dal Comune.
- 9) nei giorni deputati alla raccolta dei rifiuti, secondo il calendario definito e pubblicizzato dal Gestore, gli utenti debbono esporre all'esterno delle aree cortilive private, a propria cura, le diverse tipologie di rifiuti prodotti, conferiti nei contenitori deputati allo scopo o confezionati secondo le modalità stabilite dal Gestore. L'esposizione deve avvenire esclusivamente nel giorno e nella fascia oraria in cui è prevista la raccolta di quella/e tipologia/e di rifiuti o, al massimo, ad esclusivo rischio degli utenti, nella serata del giorno che precede quello della raccolta; rifiuti di tipologie diverse da quelle previste per il giorno della raccolta non saranno ritirati dal Gestore. Nei giorni e negli orari deputati alla raccolta, in deroga a quanto previsto al punto 8, è consentita la collocazione temporanea dei contenitori su area privata ad uso pubblico o aperta al pubblico e anche su suolo pubblico; l'occupazione temporanea del suolo pubblico, in questo caso, non comporta oneri per l'utente, né responsabilità civili o penali in caso di incidenti, purché la collocazione avvenga con le cautele dovute (es. minimo intralcio possibile alla visibilità e viabilità).
- 10) l'esposizione dei rifiuti dopo l'orario di inizio della raccolta è a rischio degli utenti, potendo in tal caso ricorrere l'evenienza del mancato ritiro nel caso gli operatori del Gestore abbiano già percorso quell'area prima dell'esposizione dei contenitori.
- 11) dopo l'avvenuto ritiro del rifiuto da parte del Gestore e, comunque entro le ore 21:00 del giorno di ritiro, gli utenti devono riporre i contenitori all'interno della propria area cortiliva privata o sulle aree consentite in base a quanto indicato al precedente punto 7;
- 12) è vietato esporre i rifiuti sfusi o inseriti in contenitori diversi da quelli approvati e/o forniti dal gestore AIMAG. S.p.A.;
- 13) qualora, durante il servizio di raccolta domiciliare, AIMAG S.p.A. in qualità di gestore dovesse riscontrare un conferimento di rifiuti non conforme alle modalità tecniche e gestionali stabilite per la raccolta domiciliare, è autorizzato a non ritirare i rifiuti esposti, apponendo sui contenitori o consegnando all'utente un avviso con la scritta "RIFIUTO NON CONFORME" ;
- 14) il gestore è altresì autorizzato a ritirare i rifiuti suddetti, purché resi conformi a cura dell'utente, in un giorno alternativo in cui si espleta il servizio ordinario, da indicare nell'avviso di cui al punto 13 (di norma il primo giorno utile previsto nel calendario di raccolta);
- 15) nel caso in cui, anche al secondo passaggio i rifiuti non risultino conformi, per evitare l'insorgere di problemi di ordine igienico-sanitario e di decoro, il gestore dovrà obbligatoriamente ritirare il rifiuto nello stato in cui si trova, attivando, al fine di evitare la "contaminazione" dei rifiuti correttamente differenziati, un intervento specifico per l'utenza segnalata. In tal caso, poiché la raccolta domiciliare dei rifiuti, nelle zone in cui è istituita, è l'unica modalità di espletamento del servizio ordinario di gestione dei rifiuti e, in quanto tale, solo i suoi costi sono coperti dalla tariffa applicata agli utenti, il gestore potrà rivalersi sugli utenti medesimi (singoli o condominiali) dei maggiori costi sostenuti per la rimozione dei rifiuti non conformi, configurandosi tale fattispecie come servizio non coperto da tariffa ordinaria (servizio straordinario);
- 16) il gestore, nei casi di non corretto conferimento – di cui ai punti 3 e 5 – e previo espletamento della procedura di segnalazione di "rifiuto non conforme" e di rivalsa sull'utente per il servizio straordinario, di cui ai punti precedenti, trasmette una documentata segnalazione qualificata al Comune per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente atto;
- 17) il gestore, inoltre, ricorrendo il caso descritto al punto 13, dovrà segnalare l'evento alle autorità di controllo, per le ulteriori verifiche e per l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal presente atto;

ABROGA

l'ordinanza n. 35/2005 prot. gen.le 10263 del 2.07.2005, con la quale si istituiva il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti conferiti in modo differenziato nel centro storico di Mirandola, delimitato dalla Circonvallazione Est e Ovest della città per le frazioni merceologiche carta, cartone, organico;



STABILISCE

- che, fatto salvo quanto specificato al punto 13) e dall'art. 255 "Abbandono di rifiuti" del D.Lgs 152/06, per la mancata ottemperanza a quanto prescritto dalla presente ordinanza, si applichino le sanzioni già previste dal vigente Regolamento per la disciplina del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati. In caso di nuove fattispecie introdotte dal presente atto, ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", sarà applicata, per ogni violazione, la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 150,00.
- che in caso di nuove fattispecie introdotte dalle ordinanze istitutive del servizio di conferimento e raccolta domiciliare dei rifiuti, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", per ogni violazione sarà applicata la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00;
- che per l'abbandono di rifiuti pericolosi e/o ingombranti in luogo pubblico o privato saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 255 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

INCARICA

di far osservare la presente ordinanza a tutti gli operatori di polizia con particolare riferimento al personale del Comando di Polizia Municipale; nonché le Guardie Giurate Ecologiche e le Guardie Ecologiche di Legambiente;

INFORMA

che chiunque ne abbia interesse, entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Mirandola, potrà presentare ricorso contro il presente atto al TAR territorialmente competente.

IL SINDACO

(Maino Benatti)

Per facilitare l'azione degli organi di vigilanza e per trasparenza nei confronti degli utenti, di seguito si riepilogano le principali sanzioni applicabili con relativo atto di riferimento riferibili alle nuove modalità di raccolta e conferimento domiciliare, nonché quelle applicabili per le fattispecie introdotte dal presente atto

VIOLAZIONE	SANZIONI IN EURO		
	Minima	Massima	Atto di riferimento
Utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza per lo smaltimento dei rifiuti o non approvati dal gestore	26,00	52,00	Regolamento (art. 30 c.1 lett.k)
Mancato ritiro dal suolo pubblico dei contenitori dopo lo svuotamento (entro le ore 21:00 del giorno di ritiro)	25,00	150,00	Ordinanza (punto 11)
Mancato conferimento dei rifiuti secondo i tempi e le modalità previste dal gestore del Servizio, come indicato al punto 3) e punto 5) dell'ordinanza che comporta la segnalazione da parte del gestore di "rifiuto non conforme"	25,00	150,00	Ordinanza Punto 3) e punto 5)



**COMUNE
DI
MIRANDOLA**
(Provincia di Modena)

Manomissione, danneggiamento, imbrattamento, ribaltamento, mancato lavaggio dei contenitori assegnati dal gestore per la raccolta domiciliare dei rifiuti	25,00	150,00	Ordinanza (punto 4)
Deposito rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dal gestore, anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati	26,00	500,00	Regolamento (art. 20 c. 1g e h)
Abbandono di rifiuti non pericolosi e/o non ingombranti in luogo pubblico o privato	25,00	155,00	D.Lgs 152/06 (art. 255)
Abbandono di rifiuti pericolosi e/o ingombranti in luogo pubblico o privato	105	620	